



COMUNE di OSIGLIA

Provincia di Savona

Località Rossi, 2 - 17010 OSIGLIA * Tel 019/542085 - Fax 019/5522600 E-mail: protocolle@comune.osiglia.sv.it

Protocollo n° 2038 del 28 maggio 2024

Ordinanza n° 2

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DELLA STRADA COMUNALE GIACCHINI OLTRE LAGO - TRATTO COMPRESO TRA L'IMMOBILE IMBARCADERO E IL PONTE DI MANFRIN NEI GIORNI:

GIUGNO: 15 e 16 - 22 e 23 - 29 e 30

LUGLIO: 6 e 7 - 13 e 14 - 20 e 21 - 27 e 28

AGOSTO: 3 e 4 - 10 e 11 - 15, 16, 17, 18 - 24 e 25 - 31

SETTEMBRE: 1 - 7 e 8 - 14 e 15 - 21 e 22 - 28 e 29

IL SINDACO

RILEVATO CHE:

- la strada oltre lago denominata strada Comunale Giacchini ha una rilevanza pedonale soprattutto durante la stagione estiva ed in particolare durante i fine settimana in quanto costituisce una gradevole passeggiata per tante persone che vengono ad Osiglia;
- la circolazione delle autovetture può costituire intralcio, pericolo ed in alcuni casi ostacolo per quanti percorrono a piedi la strada;
- la valorizzazione del lago e il suo introno sono valori da tutelare;
- l'Amministrazione comunale ritiene di dover regolamentare la circolazione durante i periodi di maggior affluenza turistica;

DATO ATTO che il transito di mezzi d'opera e soprattutto trattori agricoli crea grande disagio e pericolo per la pubblica incolumità ed in particolare per il transito pedonale e ciclo pedonale;

VISTO il D.L.vo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazione ed integrazioni

ORDINA

per i motivi sopraindicati ed integralmente richiamati

LA CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DELLA STRADA COMUNALE GIACCHINI OLTRE LAGO - TRATTO COMPRESO TRA L'IMMOBILE IMBARCADERO E IL PONTE DI MANFRIN NEI GIORNI:

GIUGNO: 15 e 16 - 22 e 23 - 29 e 30

LUGLIO: 6 e 7 - 13 e 14 - 20 e 21 - 27 e 28

AGOSTO: 3 e 4 - 10 e 11 - 15, 16, 17, 18 - 24 e 25 - 31

SETTEMBRE: 1 - 7 e 8 - 14 e 15 - 21 e 22 - 28 e 29

Dispensa dall'osservanza della presente ordinanza gli automezzi delle persone residenti muniti di autorizzazione e delle Forze dell'Ordine nonché alle organizzazioni di soccorso ed agli automezzi addetti ai servizi comunali.

Resta espressamente vietato il transito di mezzi d'opera e soprattutto trattori agricoli che creano grande disagio e pericolo per la pubblica incolumità ed in particolare per il transito pedonale e ciclo pedonale. tale transito potrà essere espressamente e puntualmente autorizzato valutato le motivazioni addotte in apposita istanza presentata dal soggetto richiedente.

L'amministrazione si riserva di valutare le motivazioni addotte, i termini della richiesta, per eventualmente procedere ad autorizzare il transito in deroga.

DISPONE CHE:

- venga posta in opera adeguata segnaletica stradale di avviso del presente divieto.
- copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line, distribuita nei locali pubblici del Comune di Osiglia per la massima diffusione e venga trasmessa alla Stazione Carabinieri di Millesimo e agli agenti del Corpo Forestale dello Stato.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 07 agosto 1990, n°241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR di Genova ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della legge 1034/1971 e successive modificazioni ed integrazioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (ove previsto dal regolamento comunale) ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 gennaio 1971, n°1199.

IL SINDACO
(Paola Scarfella)

MUNICIPALITÀ DI OSIGLIA